

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 (Principi e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversità culturali e linguistiche, la Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all'articolo 2, quali patrimonio tradizionale della comunità e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunità dei correghionali all'estero.

2. Le attività di valorizzazione previste dalla presente legge sono dirette a conservare la ricchezza culturale presente nel territorio regionale e nelle comunità dei correghionali all'estero, e renderla fruibile anche alle future generazioni, sviluppando l'identità culturale, sociale, storica e civile della sua popolazione e favorendo l'utilizzo del dialetto nella vita sociale.

3. Le Province e i Comuni concorrono alla valorizzazione dei dialetti di origine secondo le modalità indicate nel capo III.

### Art. 2 (Dialetti)

1. Ai fini della presente legge, sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta nelle loro diverse espressioni, quali in particolare il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, l'istoveneto, il dalmatico e il veneto goriziano, pordenonese e udinese.

## CAPO II INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE

### Art. 3 (Tipologia di interventi di valorizzazione)

1. Al fine di valorizzare i dialetti di origine veneta la Regione promuove e sostiene interventi nei seguenti settori:

- a) studi e ricerche;
- b) attività culturali e spettacolo;

- c) comunicazione;
- d) istruzione;
- e) toponomastica e cartellonistica.

2. La Regione promuove lo sviluppo di progetti e incontri con le comunità venetofone, con quelle di Slovenia e Croazia e con le comunità di corregionali all'estero che parlano i dialetti di origine veneta, nonché con le comunità di lingua friulana, slovena e tedesca del Friuli Venezia Giulia al fine di approfondirne la conoscenza.

#### Art. 4

##### *(Interventi nel settore studi e ricerche)*

1. Nel settore degli studi e delle ricerche le attività di valorizzazione riguardano:
  - a) studio e ricerca storica e demo-etno-antropologica;
  - b) organizzazione di seminari e convegni;
  - c) conservazione e raccolta del patrimonio culturale e dialettale;
  - d) concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università della regione;
  - e) redazione e pubblicazione di repertori dialettali locali e altri documenti delle zone storiche culturali e linguistiche della regione.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 la Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e con qualificati istituti, enti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio dialettale veneto del Friuli Venezia Giulia.
3. La Regione promuove altresì la costituzione, l'informatizzazione e l'incremento di fondi bibliografici e archivi, anche sonori e video cinematografici, che raccolgano la documentazione di testimonianze di carattere autobiografico, interviste, racconti e memorie orali e loro trascrizioni, canti, musiche e danze tradizionali, nonché la creazione, nelle biblioteche di enti locali e d'interesse regionale, di specifiche sezioni dedicate ai dialetti di origine veneta.
4. La Regione raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui al comma 2 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale.

## Art. 5

*(Interventi nel settore attività culturali e spettacolo)*

1. Nel settore delle attività culturali e dello spettacolo gli interventi di valorizzazione riguardano in particolare le seguenti iniziative:
  - a) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
  - b) festival e spettacoli musicali;
  - c) spettacoli teatrali, compresi la ricerca, il recupero e la traduzione dei relativi testi, nonché la loro produzione e distribuzione;
  - d) manifestazioni;
  - e) divulgazione degli usi linguistici dialettali;
  - f) divulgazione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali.

## Art. 6

*(Interventi nel settore comunicazione)*

1. Nel settore della comunicazione, per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta, la Regione promuove la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive realizzate da emittenti pubbliche e private.
2. La Regione sostiene la redazione e la stampa di giornali e periodici editi nei dialetti di origine veneta.

## Art. 7

*(Interventi nel settore istruzione)*

1. Nel settore dell'istruzione al fine di concorrere all'arricchimento dell'offerta formativa, proposta anche dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel rispetto della loro autonomia, la Regione promuove e sostiene progetti didattici diretti alla valorizzazione e alla conoscenza dei dialetti di origine veneta, anche ai fini dell'apprendimento linguistico e della storia e tradizioni locali.

## Art. 8

*(Interventi nel settore toponomastica e cartellonistica)*

1. Nel settore della toponomastica la Regione sostiene indagini e partecipa alle iniziative di studio e ricerca promosse dai Comuni, anche in collaborazione con le Università degli studi del Friuli Venezia Giulia e gli istituti culturali della regione.
2. La Regione sostiene altresì la realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, che utilizzano idiomi autoctoni, da parte degli enti locali e di soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale.

## CAPO III

## ATTUAZIONE DELLA LEGGE

## Art. 9

*(Funzioni della Regione e degli enti locali)*

1. La Giunta regionale approva il programma triennale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 e la competente Commissione consiliare.
2. Le Province e i Comuni concorrono alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta, secondo la programmazione prevista al comma 1.
3. Possono beneficiare delle contribuzioni e finanziamenti regionali le Province, i Comuni, anche in forma associata, gli enti pubblici e privati e le associazioni culturali che attuano le iniziative di cui al capo II.
4. Con regolamento, approvato previo parere del Comitato previsto all'articolo 10 e della Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.

## Art. 10

*(Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)*

1. E' istituito presso la Direzione centrale competente in materia di cultura il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta.
2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e valutazione sulle iniziative presentate e realizzate ai fini della presente legge; in particolare il Comitato esprime parere:

## X LEGISLATURA TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 20, N. 21 e N. 47

&lt;&lt;Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia &gt;&gt;

- a) sulla programmazione di cui all'articolo 9;
  - b) sul regolamento di cui all'articolo 9.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed è composto da:
- a) l'assessore regionale alla cultura o suo delegato;
  - b) il direttore centrale regionale alla cultura o suo delegato;
  - c) due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall'Università di Trieste e dall'Università di Udine;
  - d) tre esperti, espressione delle realtà culturali che realizzano le finalità della presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
7. Il Comitato è costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11

*(Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)*

1. E' istituito il "Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta" finalizzato al finanziamento degli interventi di valorizzazione previsti nel capo II.
2. Con delibera della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinate le quote del fondo istituito dal comma 1, da destinare ai settori di cui all'articolo 3.

CAPO IV  
NORME FINALI

Art. 12  
(Norma modificativa)

1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 le parole << e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta >> sono sostituite dalle seguenti: << culture e parlate locali non disciplinate e finanziate da altra normativa regionale, >>.

Art. 13  
(Norma abrogativa)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizione in materia di cultura e spettacolo) è abrogato.

Art. 14  
(Norma finanziaria)

1. Capitolo di spesa per il fondo di cui all'articolo 11.